



16516-20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Antonio Oricchio

- Presidente -

Ubaldo Bellini

- Consigliere -

Giuseppe De Marzo

- Consigliere -

Annamaria Casadonte

- Rel. Consigliere -

Giuseppe Dongiacomo

- Consigliere -

Oggetto

PATROCINIO
SPESE STATO

Ud. 20/11/2019 -
PU

R.G.N. 24881/2015

Rep. 01

Cass. 16516

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24881-2015 proposto da:

DF
, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Degli Scialoja, 3, presso lo studio dell'avvocato Francesco
Vaccaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelina
Adamo;

- **ricorrente** -

contro

Ministero della Giustizia X
, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via
Dei Portoghesi 12;

- **resistente** -

avverso l'ordinanza n. 67757/2014 del Tribunale di Milano,
depositata il 11/09/2015;

Ubaldo

2466/17P

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Lucio Capasso che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia conforme del provvedimento oggetto del ricorso ovvero per l'infondatezza dello stesso;

udito ^{per delega all'} l' Avvocato Adamo Carmelina ~~per delega~~ all'Avvocato Virgilio Di Meo per parte ricorrente che ha concluso come in atti.

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato dall'avvocato FD al Ministero della giustizia avverso l'ordinanza depositata dal Tribunale di Milano l'11/9/2015 con cui, in sede di reclamo, è stato confermato il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata dallo stesso D, difensore di fiducia di NY imputato in procedimento penale ed ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Gip del 7/4/2014.

2. All'esito del procedimento penale il tribunale revocava l'ammissione al gratuito patrocinio disposta "allo stato" dal gip perché riteneva che l'imputato non fosse come dichiarato nell'istanza persona senza fissa dimora bensì cittadino straniero inserito nel territorio e residente con il fratello e degli zii.

3. Conseguentemente il reddito dell'istante rilevante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio doveva cumularsi con quello del fratello e di altri parenti e perciò, considerato complessivamente, era superiore a quello previsto per l'accesso al gratuito patrocinio.

4. Proposto reclamo ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, l'adito tribunale confermava il provvedimento reclamato.

5. In particolare il tribunale riscontrava che il signor N risultava esser entrato in Italia il 2007 e non il 2013, non era privo di fissa dimora, bensì inserito nel territorio, munito di patente di guida rilasciata in Italia.

6. La cassazione dell'ordinanza è chiesta dall'avv. D sulla base di due motivi.

7. L'intimato Ministero della giustizia si è costituito ai sensi dell'art. 370, primo comma cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità ribadita dal P.M. per essere stata depositata ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. la copia conforme del provvedimento impugnato, inizialmente depositato come rilevato nell'ordinanza interlocutoria, in copia semplice (cfr. Cass. Sez. Un. 8312/2019; id. 15712/2019).

9. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 136 d.p.r. 115 /2002 in relazione alla disposta revoca dell'ammissione sulla base di un erronea interpretazione dell'art. 76 d.p.r. 115/2002 riguardante i criteri per l'ammissione al gratuito patrocinio.

10. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe disposto la revoca sulla base di criteri discretivi di esclusione dal gratuito patrocinio diversi da quelli previsti dalla legge.

11. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360 comma 1, n.5, cod. proc. civ. , l'omesso esame del certificato storico di residenza dell'imputato da cui emergeva

inequivocabilmente che il suo reddito non andava cumulato con quello di nessun familiare.

12. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché connessi e vanno respinti anche se ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. il Collegio ritiene di meglio precisare la motivazione del provvedimento impugnato; la conclusione appare conforme a diritto ma va precisato quanto segue in ordine alla motivazione del rigetto.

13. È onere della parte interessata all'ammissione al gratuito patrocinio fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dall'art. 79 del d.p.r. 115/2002, eventualmente producendo - come previsto dal terzo comma del medesimo articolo - la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato, ai fini della dimostrazione delle condizioni per l'accoglimento della domanda come specificate negli artt. 76 e 92 d.p.r. 115/2002.

14. Tanto premesso occorre interrogarsi su cosa accada qualora emerga, come nel caso in esame, che all'esito della verifica cui è tenuta l'autorità che procede ai sensi dell'art. 96 d.p.r. cit., sia tenendo necessariamente conto degli indici indicati nel secondo comma ovvero delle verifiche richieste alla Guardia di finanza, risulti che le dichiarazioni non sono veritiere.

15. La soluzione adottata dal giudice a quo è nel senso di dedurre dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione l'insussistenza dei requisiti e, quindi, la esclusione dal beneficio, con la conseguenza che nel caso di precedente ammissione provvisoria ("allo stato 2") essa deve essere revocata.

16. In particolare nel caso di specie l'imputato, cittadino straniero, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi cui pure aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione

Alvando

e

proposta al GIP che lo aveva provvisoriamente ammesso al beneficio, ed aveva, tramite il suo difensore, fornito indicazioni non veritiere sulla sua condizione in Italia e sulla residenza, affermando di essere entrato in Italia nel 2013 e di essere senza fissa dimora.

17. Al contrario, alla stregua degli indici indicati nell'art. 96 d.p.r. 115/2002 (cioè casellario giudiziale, tenore di vita, condizioni familiari desunte dalle sue dichiarazioni, da quelle del fratello e dalla documentazione dallo stesso esibita ai fini della identificazione) egli era risultato presente sul territorio nazionale sin dal 2007, titolare di permesso di soggiorno scaduto e, dal certificato storico, residente a Piacenza dove aveva conseguito la patente di guida e dove erano residenti il fratello ed altri parenti.

18. A fronte di tutto ciò il giudice ha legittimamente ritenuto che l'interessato non versasse nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 d.p.r. 115/2002, pur affermando, impropriamente, l'impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti, mentre più, propriamente, la revoca appare dipesa dalla verifica dell'insussistenza degli stessi per fatto imputabile all'istante che non ne aveva dimostrato il fondamento.

19. Quanto al dedotto omesso esame del certificato storico la censura è destituita di fondamento per un duplice ordine di considerazioni.

20. In primo luogo, perché il certificato storico non ha rilievo decisivo ai fini dell'accertamento ed apprezzamento delle circostanze relative alla residenza di una persona ed all'identificazione delle persone conviventi.

21. In secondo luogo, perché nel provvedimento impugnato il giudice del reclamo ha considerato le circostanze riguardanti la residenza del NY come risultanti dalle sue

Alvaresi G.

R.

dichiarazioni processuali e dai documenti dallo stesso esibiti in sede di identificazione, il tutto in comparazione alle altre dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione in cui il suo difensore allegava la condizione di persona entrata in Italia nel 2013 e senza fissa dimora, per concludere ravvisando l'insussistenza dei presupposti del beneficio richiesto.

22. In definitiva dunque il ricorso deve essere rigettato.

23. Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato effettivo svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero resistente.

24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del 20 novembre 2019.


Il consigliere est.

Annamaria Casadonte



Il Presidente

Antonio Oricchio



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 31 LUG. 2020

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

CASSAZIONE.NET